

SETTORE

DICHIARAZIONI

**PROROGATI AL 15.9.2021
I VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA**

RIFERIMENTI

- Art. 9-ter, DL n. 73/2021 in corso di conversione

IN SINTESI

Recentemente, in sede di conversione del c.d. "Decreto Sostegni-bis", è stato approvato uno specifico emendamento contenente la proroga del termine per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2020 a favore dei soggetti ISA.

In base alla nuova disposizione i versamenti che scadono nel periodo 30.6 - 31.8.2021 possono essere effettuati entro il 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione.

Non è prevista la possibilità di utilizzare l'ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Resta fissato al 30.6 / 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti "privati".

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con riguardo al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2020, il DPCM 28.6.2021 ha disposto la proroga a favore dei contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi i contribuenti forfetari. In particolare i versamenti potevano essere effettuati:

- entro il 20.7.2021, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21.7 al 20.8.2021, con la maggiorazione dello 0,40%.

Ora l'art. 9-ter, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", introdotto in sede di conversione (il Decreto dopo l'approvazione della Camera deve passare al Senato per l'approvazione definitiva entro il 24.7.2021), prevede un'ulteriore proroga in base alla quale:



"per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione".

Anche il nuovo slittamento dei termini quindi:

- **è riconosciuto (soltanto) ai soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA.** Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari e i contribuenti minimi. Per tali soggetti pertanto i versamenti che scadono nel periodo 30.6-31.8.2021 possono essere effettuati **entro il 15.9.2021**, senza alcuna maggiorazione.



Merita evidenziare che non è prevista la possibilità di utilizzare l'ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Come specificato dalla nuova disposizione, la proroga riguarda anche:

- i soggetti nei cui confronti sussiste una **causa di esclusione** dagli ISA;
- i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA;
- **non interessa le persone fisiche "private"** per le quali il versamento va effettuato nel rispetto delle ordinarie scadenze, ossia:
 - **entro il 30.6.2021**, senza alcuna maggiorazione;
 - **dall'1.7 al 30.7.2021**, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, posto che l'approvazione del bilancio 2020 è stata stabilita entro 180 giorni dall'art. 3, comma 6, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", la proroga dei versamenti al 15.9.2021 risulta applicabile anche in caso di approvazione del bilancio nel mese di maggio / giugno.

In merito alle **somme interessate dalla proroga**, la stessa riguarda, oltre al versamento del **saldo IRPEF / IRES / IVA 2020 e dell'acconto 2021 IRPEF / IRES**, anche i versamenti relativi a:

- **addizionali IRPEF;**
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS);
- **cedolare secca;**
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata;
- **IVIE / IVAFE;**
- **imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa;**
- **diritto CCIAA 2021.**

